



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021-2023. ID MONITOR 4843

Repertorio atti n. 234 /CSR del 30 novembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 30 novembre 2022:

VISTO il “Piano strategico — operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021 — 2023” oggetto di Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021 (Rep. Atti n. I/CSR);

VISTO l'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, il:

- comma 264, il quale dispone che “Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente”;
- comma 265, il quale stabilisce che “Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente”;
- comma 266, secondo il quale “Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime Regioni e Province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all' onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le Regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all' articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito”;
- comma 267, secondo il quale “Per le finalità di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle Regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota del 16 giugno 2022 con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto in oggetto;

VISTA la nota DAR n. 10199 del 24 giugno 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato Regioni ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 28 giugno 2022, nel corso della quale le Regioni hanno rappresentato alcune richieste di emendamento;

VISTA la nota del 28 giugno 2022, diramata con protocollo DAR n.10474 il 30 giugno, con la quale la Commissione salute ha trasmesso gli emendamenti già formulati nel corso della riunione di cui sopra;

VISTA la nota del 9 settembre 2022 del Ministero della salute, diramata con protocollo DAR n.14552 il 12 settembre 2022, con la quale è stata trasmessa una nuova versione del provvedimento e sulla quale è stato acquisito l'assenso tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che nelle sedute della Conferenza Stato - Regioni del 14 e 28 settembre 2022, le Regioni hanno chiesto il rinvio del punto per ulteriori approfondimenti;

VISTA la nota del 24 novembre 2022 del Ministero della Salute, diramata in pari data con protocollo DAR n.19554, con la quale è stata trasmessa una nuova versione del provvedimento a seguito dell'accoglimento di alcune proposte di modifica richieste dalle Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa con alcune richieste riportate nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

ACQUISITO, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini in cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n.234, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, relativo alle risorse per la fase interpandemica PanFlu 2021/2023.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

30-11-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/212/SR6/C7

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE,
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,
RELATIVO ALLE RISORSE PER FASE INTERPANDEMICA PANFLU 2021-2023**

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Punto 6) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa, con la richiesta al Ministero della Salute che le linee guida - in corso di predisposizione - prevedano la possibilità, ai fini dell'utilizzo del contributo in conto capitale, che le Regioni possano considerare le scorte già presenti in magazzino nella misura prevista dalle indicazioni ministeriali (ovvero 4 mesi), visto che il Piano pandemico PANFLU 2021-2023 partiva dal 2021.

Tali scorte dovranno comunque essere presenti a stato patrimoniale al 31.12.2022 nell'ambito delle rimanenze dei beni riferibili a DPI/reagenti.

Roma, 30 novembre 2022